COMMISSIONE V

DIFESA

CXXXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 NOVEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 895

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Indennità speciale agli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto direttamente dal servizio permanente, rispettivamente prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 734, 10 gennaio 1947, n. 58 e 7 novembre 1947, n. 1457, per età o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio. (2902) 896

PRESIDENTE 896, 897, 898

BOSCO LUCARELLI, *Relatore* 896

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 898

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della Fondazione Acropoli Alpina. (2911) 898

PRESIDENTE 898

GEUNA, *Relatore* 898

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 898

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche al regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni. (2937) . . 898

PRESIDENTE 898, 899

CAVALLI, *Relatore* 899

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 899

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

SPIAZZI: Aumento dei soprassoldi di medaglia al valore militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia. (*Urgenza*). (2567) 900

PRESIDENTE 900, 901, 906

SPIAZZI 900, 901, 902, 904, 906

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 900, 904, 906

DAL POZZO 901, 902

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 901

CARRON, *Relatore* 901

CUTTITTA 901, 902, 906

FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA . . 902

BORELLINI GINA. 902

GUERRIERI FILIPPO 902

PIETROSANTI 902

GEUNA 903, 905, 906

VOCINO 903

MEDA 903, 906

ROVEDA 903, 906

BARONTINI 904

COPPI ALESSANDRO 904

PAGLIUCA 905

CARIGNANI. 905, 906

Votazione segreta:

PRESIDENTE 906

La seduta comincia alle 10.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato De Caro Raffaele.

Discussione del disegno di legge: Indennità speciale agli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto direttamente dal servizio permanente, rispettivamente prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 734, 10 gennaio 1947, n. 58, e 7 novembre 1947, n. 1457, per età o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio. (2902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Indennità speciale agli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto direttamente dal servizio permanente, rispettivamente prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 734, 10 gennaio 1947, n. 58, e 7 novembre 1947, n. 1457, per età o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Il relatore, onorevole Bosco Lucarelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame rientra nel numero di quei provvedimenti diretti a rimuovere le sperequazioni e le difformità di trattamento tra ufficiali appartenenti alle varie forze armate, conseguenza della complessa ma confusa legislazione del dopoguerra.

La legge 9 maggio 1940, n. 369, che regola lo stato degli ufficiali dell'Esercito, con l'articolo 48 ha stabilito una indennità speciale a beneficio degli ufficiali che sono stati collocati nella riserva posteriormente al 1° gennaio 1940, per età, per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio, o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. Tale indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto del collocamento nella riserva e va da un minimo di lire 4.000 per gli ufficiali subalterni ad un massimo di lire 18.000 per i generali comandanti di armata.

L'indennità compete per i primi otto anni di permanenza nella riserva; e qualora allo scadere del suddetto periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta sino al compimento dell'età suddetta.

In forza dell'ultimo comma del detto articolo 48, questa indennità non era cumulabile con il trattamento particolare riservato agli invalidi di guerra, né con l'assegno integratore del trattamento ordinario di quiescenza (articolo 34 della stessa legge). Quest'ultima disposizione, come dirò in seguito, è stata modificata con la legge 15 febbraio 1948, n. 477.

Con il decreto legislativo 5 ottobre 1945, la particolare indennità prevista dalla legge n. 369, dell'anno 1940, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito venne estesa agli ufficiali della Marina che si trovavano in ausiliaria alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1945, o che vi fossero collocati dopo, direttamente dal servizio permanente effettivo.

Successivamente, la legge 10 gennaio 1947, n. 58, estese l'indennità, nella stessa misura e con le medesime limitazioni, anche agli ufficiali dell'Aeronautica che si trovavano in ausiliaria il 12 marzo 1947, data dell'entrata in vigore della legge, ed a quelli collocati in ausiliaria dopo tale data.

Infine, con decreto legislativo n. 1452, del 7 novembre 1947, la medesima indennità veniva concessa agli ufficiali della Guardia di finanza in ausiliaria alla data del 1° gennaio 1948.

Da quanto si è detto, si rileva che questi provvedimenti legislativi, pur tendendo a stabilire un conforme trattamento per gli ufficiali che si trovavano nella stessa posizione, sia che appartenessero all'Esercito, che alla Marina, all'Aeronautica o al Corpo delle guardie di finanza, in realtà conservano una disparità di trattamento perché, mentre per gli ufficiali dell'Esercito il provvedimento aveva efficacia dal 1° gennaio 1940, per gli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di finanza venivano fissate con decorrenze varie: il 6 dicembre 1945 per la Marina, il 12 marzo 1947 per l'Aeronautica, il 1° gennaio 1948 per le Guardie di finanza.

Si è verificata così la gravissima conseguenza che, in difformità dal trattamento stabilito per gli ufficiali dell'Esercito, gli ufficiali delle corrispondenti categorie delle altre forze armate e delle guardie di finanza collocati a riposo dalla posizione ausiliaria o direttamente dal servizio permanente effettivo, per età o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio o da fatto di guerra, nel periodo intercorso tra il 1° gennaio 1940 e la data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti legislativi che li riguardano, non hanno diritto all'indennità.

Ad eliminare tale disparità di trattamento non si è pensato neanche con la legge 15 feb-

braio 1948, n. 477, che, modificando per tutte le forze armate l'ultimo comma dell'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, estende l'indennità a coloro che erano stati esclusi, cioè ai pensionati di guerra ed a coloro che godono del trattamento ordinario di quiescenza con assegno integrativo, nonché agli ufficiali in congedo assoluto. Tale legge, infatti, ribadisce la diversità di decorrenza stabilita nelle precedenti leggi particolari.

Sono evidenti le ragioni equitative che consigliano di eliminare la difformità di trattamento verificatasi per la ricordata frammentaria legislazione. Si propone, perciò, con questo disegno di legge di portare la data di decorrenza per tutti a quella stabilita dalla legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e cioè al 1° gennaio 1940.

È da rilevare, però, che, se la finalità del disegno di legge in esame è quella di parificare il trattamento degli ufficiali dell'Esercito a quello stabilito per gli ufficiali delle altre forze armate, tale finalità non può dirsi raggiunta.

Difatti, con l'articolo 1 del disegno di legge si estende il godimento dell'indennità di cui trattasi agli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore dei singoli decreti legislativi, « si trovano già a riposo, in riforma o in congedo assoluto, e che in tale posizione sono stati collocati direttamente dal servizio permanente effettivo, in data non anteriore al 1° gennaio 1940, per età o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio ».

Cosicché, con tale disposizione, rimangono esclusi dalla indennità di posizione ausiliaria, non solo gli ufficiali collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1940, ma anche quelli che trovavansi in posizione ausiliaria a tale data, e che successivamente sono stati collocati a riposo, prima del 6 dicembre 1945 quelli della Marina, del 12 marzo 1947 quelli dell'Aeronatica, e del 1° gennaio 1948 quelli del Corpo delle guardie di finanza.

La legge del 1940 sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, all'articolo 99, stabilisce, invece, che l'indennità annua speciale di cui al precedente articolo 48 compete agli ufficiali dell'ausiliaria collocati nella riserva alla data del 1° gennaio 1940, purché posti in posizione ausiliaria dopo il 6 giugno 1934 per compiuto periodo di permanenza nella posizione di fuori quadro o fuori organico, o direttamente dal servizio permanente effettivo per raggiunti limiti di età. Una disparità di trattamento, dunque, che è opportuno eliminare estendendo l'indennità speciale di ausiliaria agli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di finanza, non solo se collocati a riposo dopo il 1° gennaio 1940 direttamente dal servizio permanente effettivo, come si propone con il disegno di legge, ma anche se pervenuti in tale posizione dall'ausiliaria.

La condizione degli ufficiali dell'Aeronautica merita una particolare considerazione. Come è noto, gli ufficiali di quest'Arma hanno limiti di età molto bassi, specie i piloti. Per questa ragione, gli ufficiali collocati a riposo prima del 12 marzo 1947 sono ancora lontani dall'aver raggiunto i 65 anni di età. Da ciò si può dedurre quale danno abbiano avuto gli ufficiali di Aeronautica dalla disparità di trattamento in questa materia.

Considerando il carattere particolare di quest'indennità che è stata concessa con godimento fino al sessantacinquesimo anno di età per compensare gli ufficiali, almeno in parte, del danno che ad essi deriva dall'anticipata giubilazione rispetto agli impiegati dello Stato, per cui è da ritenersi una integrazione di stipendio, io riterrei che si debba tener conto dei limiti di età particolarmente bassi stabiliti per l'Aeronautica, inserendo nel disegno di legge in esame una disposizione che estenda il trattamento anche agli ufficiali passati dall'ausiliaria a riposo antecedentemente al 1° gennaio 1940, sempreché essi fossero stati collocati a suo tempo in posizione ausiliaria per raggiunti limiti di età. Avrebbero così la possibilità di fruire dell'indennità di posizione ausiliaria i pochi ufficiali cessati dal servizio permanente per raggiunti limiti di età prima del 1940 e che hanno superato l'età di 65 anni.

L'onere derivante da questo emendamento è irrilevante. La presumibile spesa, dato il limitato numero di elementi che ne beneficerebbero, pare che non superi il milione e mezzo nel primo anno di applicazione e andrebbe naturalmente diminuendo di anno in anno, fino a cessare del tutto. Ritengo, perciò, che si potrebbe attingere agli stessi capitoli in cui trova copertura la spesa prevista nel testo originario del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'emendamento all'articolo 1 proposto dal relatore, onorevole Bosco Lucarelli:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734,

1 e 2 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58 – quali risultano modificate dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 15 febbraio 1948, n. 477 – e 1 e 2 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457, si applicano, dalla loro decorrenza, rispettivamente, anche agli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi si trovavano già a riposo in riforma o in congedo assoluto e che in tali posizioni sono stati collocati o dalla posizione ausiliaria o direttamente dal servizio permanente effettivo, in data non anteriore al 1° gennaio 1940, per età o per ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio.

Inoltre le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, quali risultano modificate dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 15 febbraio 1948, n. 477, si applicano agli ufficiali dell'Aeronautica che alla data di entrata in vigore del predetto decreto si trovavano a riposo, anche se passati dall'ausiliaria a riposo antecedentemente al 1° gennaio 1940, purché siano stati collocati in posizione ausiliaria per raggiunti limiti di età ».

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'emendamento proposto in questo momento dal relatore mi pone nella condizione di dover chiedere alla cortesia dell'onorevole Commissione il rinvio della discussione ad una prossima seduta. Infatti, a parte il merito della proposta, su cui potrei anche interloquire, c'è da considerare che l'emendamento comporta un aumento di spesa che il relatore indica nella somma di un milione e mezzo, ma che io in questo momento non ho la possibilità di accertare. D'altra parte, essendo ormai prossima l'entrata in vigore della nuova legge sullo stato degli ufficiali, noi dobbiamo affrettare l'approvazione di questo disegno di legge, e per far ciò è necessario che noi lo discutiamo in base ad elementi bene accertati.

PRESIDENTE. Ritengo doveroso aggiungere che, se anche non vi fosse stata formale richiesta di rinvio da parte del rappresentante del Governo, noi avremmo ugualmente dovuto rinviare il seguito della discussione, essendo necessario un nuovo parere della Commissione finanze e tesoro in seguito alla proposta di emendamento del relatore. Pertanto, se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della Fondazione Acropoli Alpina. (2911).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della Fondazione Acropoli Alpina.

Il relatore, onorevole Geuna, ha facoltà di riferire in merito alla situazione di fatto in seguito al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro.

GEUNA, *Relatore*. La Commissione finanze e tesoro ha osservato che la spesa prevista dal disegno di legge grava su un esercizio finanziario scaduto, e, pertanto, in base al principio dell'annualità del bilancio e alla norma dell'articolo 274 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, non può esprimere parere favorevole.

Per questo motivo ci troviamo di fronte all'alternativa di chiedere una riunione a Commissioni riunite o di chiedere al Governo il trasferimento della spesa nel bilancio in corso.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo propone un emendamento in base al quale l'onere della spesa viene trasferito dal capitolo 206 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1951-52 al capitolo 213 dello stato di previsione delle spesa relativa allo stesso dicastero per l'anno 1952-53.

PRESIDENTE. Essendo necessario che per questa modifica esprima il proprio parere la Commissione finanze e tesoro, la discussione dovrà essere rinviata ad altra seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche al regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni. (2937)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche al regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Il relatore, onorevole Cavalli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAVALLI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame provvede ad una nuova regolamentazione della indennità di marcia.

Il paragrafo 17-*bis* del regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con il regio decreto 10 aprile 1907, n. 201, prevede la corresponsione dell'indennità di marcia per i primi trenta giorni, esclusi quelli di viaggio:

a) agli ufficiali appartenenti o destinati a truppe comandate in distaccamento eventuale;

b) agli ufficiali destinati precariamente fuori della loro sede ordinaria, presso truppe in sede di guarnigione o di distaccamento ordinario;

c) agli ufficiali dei distaccamenti che ritornano temporaneamente con il proprio reparto alla sede del Corpo allo scopo di prendere parte alle manovre e ad altre simili esescitazioni.

Con il provvedimento in esame, mentre viene soppresso il disposto della lettera *b*), si estende il trattamento previsto dal paragrafo così modificato ai marescialli con o senza famiglia a carico, nonché ai sergenti maggiori e sergenti con persone a carico.

Debbo notare che:

1°) la soppressione della lettera *b*) dell'articolo 17-*bis* del regolamento per le indennità eventuali sopra richiamato permetterà l'estensione del beneficio dell'indennità di missione ai casi previsti nella stessa lettera *b*). Ciò, in quanto potrà essere applicato il disposto della legge 29 giugno 1951, n. 489, sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

2°) L'estensione del beneficio dell'indennità di missione a tutti i marescialli, nonché ai sergenti maggiori e sergenti con famiglia a carico, è subordinata all'abrogazione dell'articolo 57 del « Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari », approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443. Detta abrogazione è in corso, come mi è stato assicurato al Ministero della difesa, e riguarderà i marescialli e i sergenti maggiori e sergenti con famiglia a carico.

Ciò esposto, concludo proponendo l'approvazione del disegno di legge, precisando che, alle necessità finanziarie, soccorre il disposto dell'articolo 2 del disegno di legge. A detto riguardo, la Commissione finanze e tesoro ha espresso il suo parere favorevole.

Mi riservo di proporre, in sede di esame degli articoli, una più esatta dizione del testo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Il paragrafo 17-*bis* del regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di marcia è dovuta per i primi trenta giorni, esclusi quelli di viaggio, agli ufficiali e ai marescialli, nonché ai sergenti maggiori e sergenti con persone a carico, appartenenti o destinati a truppe comandate in distaccamento eventuale ovvero, se dei distaccamenti, quando ritornino temporaneamente col proprio reparto alla sede del Corpo a prendere parte alle manovre o ad altre simili esercitazioni ».

CAVALLI, *Relatore*. Propongo il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Il paragrafo 17-*bis* del regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di marcia è dovuta per i primi trenta giorni, esclusi quelli di viaggio, agli ufficiali e ai marescialli, nonché ai sergenti maggiori e sergenti con persone a carico, appartenenti o destinati a truppe comandate in distaccamento eventuale. La medesima indennità di marcia è dovuta per i primi 30 giorni, esclusi quelli di viaggio, agli ufficiali e marescialli, nonché ai sergenti maggiori e sergenti con persone a carico quando dai rispettivi distaccamenti ritornino temporaneamente col proprio reparto alla sede del Corpo a prendere parte alle manovre o altre simili esercitazioni ».

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non ho difficoltà ad accettare l'emendamento, poiché esso non apporta alcuna modifica sostanziale al disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

« Al maggior onere annuo di lire 43.616.300, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi già stanziati

sui capitoli 117 (lire 29.066.300) e 250 (lire 14.550.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1952-53 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Spiazzi: Aumento dei soprassoldi di medaglia al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia. (2567).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Spiazzi: Aumento dei soprassoldi di medaglia al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia.

Prego l'onorevole Spiazzi, proponente, di riferire il parere espresso, nella seduta odierna, dalla IV Commissione (Finanze e tesoro) sul nuovo testo della proposta di legge.

SPIAZZI. Ho il piacere di comunicare che la IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al nuovo testo della proposta di legge concordato con i rappresentanti dei dicasteri del tesoro e della difesa.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Ministero della difesa è lieto di dare la sua piena adesione alla proposta di legge Spiazzi, con le modificazioni apportate ed alle quali hanno collaborato sia il Ministero del tesoro che il Ministero della difesa.

Il Ministero della difesa intende chiarire che alla proposta dell'onorevole Spiazzi è stato sensibile fin dal primo momento, ossequiente ai moventi che l'avevano ispirata, ed alla persona del presentatore. Se difficoltà vi sono state, esse sono state unicamente di carattere finanziario. Superate tali difficoltà, per l'ottima volontà dimostrata sia dal sottosegretario di Stato per il tesoro sia dal Ministro del tesoro, è caduto ogni motivo di esitazione.

Il Ministero della difesa è lieto, in questa occasione, di rivolgere a tutti i decorati d'Italia il suo cordiale ed affettuoso saluto.

PRESIDENTE. Come presidente della Commissione, mentre mi associo a nome di tutti al saluto rivolto dall'onorevole sottosegretario ai decorati ed esprimo alla Commissione finanze e tesoro la nostra gratitudine per la solerzia dimostrata nel manifestare il suo parere favorevole alla proposta di legge, debbo dare atto ai due Ministeri, della difesa e del tesoro, di aver compiuto ogni sforzo perché, superate le lievi divergenze di ordine finanziario, questa nobilissima proposta di legge giungesse alla approvazione, ringraziando, altresì, i rappresentanti del Governo per aver tenuto conto dei voti espressi dalla Commissione in merito ad una proposta di iniziativa parlamentare.

Do, intanto, lettura dei 5 articoli che vengono a formare, in seguito agli emendamenti, il nuovo testo della proposta di legge.

ART. 1.

I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare assumono la denominazione di « assegni » e sono stabiliti nelle seguenti misure annue:

lire 5.000 per la medaglia di bronzo;
lire 12.500 per la medaglia d'argento;
lire 40.000 per la medaglia d'oro.

ART. 2.

Le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine Militare d'Italia sono stabilite nelle seguenti misure annue:

lire 35.000 per il grado di cavaliere;
lire 40.000 per il grado di ufficiale;
lire 45.000 per il grado di commendatore;
lire 50.000 per il grado di grande ufficiale;
lire 55.000 per il grado di gran croce.

ART. 3.

L'Istituto del Nastro Azzurro fra i decorati al valor militare ha facoltà di imporre ai decorati al valor militare residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano dell'assegno di medaglia al valor militare o delle pensioni ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia, un contributo finanziario continuativo nella misura del 5 per cento dell'assegno o del soprassoldo annuale.

ART. 4.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, per la parte a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, valutata in lire 135 milioni annui, si farà fronte mediante equivalenti riduzioni degli stanziamenti dei capitoli n. 229 (76 milioni), n. 174 (14 milioni) e n. 183

(45 milioni) dello stato di previsione medesimo per l'esercizio finanziario 1952-53.

La restante quota di onere, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sarà fronteggiata, per l'esercizio finanziario 1952-53, nell'importo di lire 322.500.000 risultante per tale esercizio, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal primo giorno del mese in cui avverrà la suddetta pubblicazione.

DAL POZZO. Desidererei conoscere l'entità dell'aumento rispetto alle tabelle dell'anteguerra.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La proposta iniziale, formulata dall'onorevole Spiazzi, prevedeva un aumento di venticinque volte l'attuale misura, con un aggravio per il bilancio dello Stato di un miliardo e 600 milioni. L'onere essendo insopportabile, il Ministero del tesoro, che in un primo tempo aveva proposto una rivalutazione di 20 volte la misura prebellica, concordò per una rivalutazione di 50 volte la misura prebellica, corrispondente a 17 volte la misura attuale per le medaglie d'argento e di bronzo e a 25 volte per le medaglie d'oro, con un onere totale di 890 milioni, così ripartiti: 125 milioni a carico del Ministero della difesa e 765 a carico del Ministero del tesoro.

DAL POZZO. Noi non troviamo giusta la disparità di trattamento usata nella rivalutazione. Perché l'aumento non è stato uguale per tutte le decorazioni?

SPIAZZI. Perché nel 1942 è stato già apportato un aumento per le medaglie d'argento e di bronzo. Nel provvedimento in esame si è partiti dalle misure prebelliche: di conseguenza, la disparità di trattamento nella rivalutazione è soltanto apparente.

Faccio presente che se ho accettato una rivalutazione diversa da quella che avevo proposta ciò è stato perché i decorati non hanno inteso contrattare o barattare, ma hanno soltanto voluto che il Governo compisse un gesto mirante a dimostrare che non ha dimenticato i figli migliori d'Italia. Per questo motivo io ho accettato le misure proposte dal Governo.

A nome degli Azzurri d'Italia, che io ho l'alto onore di rappresentare, rivolgo un sentito ringraziamento alla Commissione finanze e tesoro ed ai due Ministeri, del tesoro e della difesa, ed in particolar modo alla Commissione della difesa, per il vivo interessamento dimostrato affinché fosse riconosciuta una rivalutazione in misura accettabile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CARRON, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere, perché sono sicuro che tutti saremo lieti di dare il nostro voto favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare assumono la denominazione di «assegni» e sono stabiliti nelle seguenti misure annue:

lire 5.000 per la medaglia di bronzo;
lire 12.500 per la medaglia d'argento;
lire 40.000 per la medaglia d'oro.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine Militare d'Italia sono stabilite nelle seguenti misure annue:

lire 35.000 per il grado di cavaliere;
lire 40.000 per il grado di ufficiale;
lire 45.000 per il grado di commendatore;
lire 50.000 per il grado di grande ufficiale;
lire 55.000 per il grado di gran croce.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'Istituto del Nastro Azzurro fra i decorati al valor militare ha facoltà di imporre ai decorati al valor militare residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano dell'assegno di medaglia al valor militare o delle pensioni ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia, un contributo finanziario continuativo nella misura del 5 per cento dell'assegno o del soprassoldo annuale.

CUTTITTA. Non vedo il fondamento morale di quest'imposizione ai decorati, proprio nel momento in cui lo Stato, generosamente accogliendo la proposta Spiazzi, viene incontro al desiderio di aumentare gli assegni ad essi spettanti. Considerato, poi, il grandissimo numero di decorati, mi sembra che il 5 per cento non sia poco, specialmente se si

tiene conto che tale percentuale deve andare a beneficio di un'associazione alla quale nessuno è obbligato ad iscriversi. Non credo che sia il caso di votare quest'articolo; ne propongo pertanto la soppressione. In ogni caso dichiaro che voterò contro.

DAL POZZO. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Cuttitta. Poiché l'Istituto del Nastro Azzurro è un'associazione alla quale si può anche non aderire, noi siamo contrari a che in suo favore sia stabilita una trattenuta obbligatoria. Anche l'Associazione dei mutilati opera delle trattenute, ma soltanto nei riguardi di chi ne fa parte.

SPIAZZI. L'Associazione dei mutilati opera le trattenute a tutti i mutilati, anche a coloro che non ne fa parte.

DAL POZZO. Comunque, l'Associazione dei mutilati svolge parecchie attività a favore dei mutilati e ne sbriga anche le pratiche. L'Istituto del Nastro Azzurro, invece, non fa niente di tutto ciò. In ogni caso, la trattenuta del 5 per cento mi pare eccessiva.

SPIAZZI. Dichiaro che l'articolo 3 ha avuto origine dalla volontà stessa dei decorati. Il Consiglio Nazionale del Nastro Azzurro, infatti, ha espresso, in una riunione, tale volontà. Aggiungo che le medaglie d'oro s'erano offerte per una contribuzione superiore, ma il consiglio si è opposto. Ricordo che l'Istituto del Nastro Azzurro ha il compito dell'assistenza, non solo morale ma anche materiale, ai decorati, il che richiede fondi non trascurabili. Pensate che ci son vedove ed orfani che vengono a chiedere le cento lire per comperare il latte !... È necessario che anche l'Istituto del Nastro Azzurro, quale ente morale, abbia la possibilità di sopperire alle spese per la vita dell'Istituto e per continuare la sua opera assistenziale.

FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA. Concordo con le considerazioni dell'onorevole Cuttitta. Non si può stabilire per legge un contributo a favore di un'associazione della quale non è obbligatorio far parte.

SPIAZZI. Ma è la stessa cosa che per l'Associazione dei mutilati. Se il 5 per cento sembra troppo, possiamo anche ridurre al 4 per cento. In fondo si tratta di duecento lire l'anno.

BORELLINI GINA. Pur riconoscendo giusta l'osservazione dell'onorevole Spiazzi, per quanto riguarda l'analogia della disposizione in favore dell'Associazione dei mutilati, dichiaro che voterò contro l'articolo, perché le due associazioni hanno carattere, struttura e compiti molto diversi.

Anzitutto, una percentuale del 5 per cento a me pare elevatissima; in secondo luogo, mi sembrerebbe più giusto lasciare ad ogni associato la facoltà di fare i versamenti che vuole. Mi sembra addirittura assurdo stabilirlo in una legge. Una delle differenze più evidenti che esistono fra le due associazioni, è quella della tessera; per i mutilati è obbligatoria, perché essa dà diritto a determinate facilitazioni, mentre per i decorati essa non è necessaria. Le medaglie d'oro, per esempio, hanno il loro «permanente», indipendentemente dalla iscrizione o meno allo Istituto del Nastro Azzurro e dal conseguente possesso o meno della tessera da quest'Istituto rilasciata. Se tutti i decorati hanno ritenuto di dover effettuare un versamento, lo facciano volontariamente, senza che esso sia sancito in una legge.

Può benissimo esserci qualche dissenziente, e noi non possiamo obbligarlo.

SPIAZZI. Il monopolio dell'assistenza non è soltanto delle Associazioni dei mutilati e dei combattenti; anche i decorati vogliono avere la gioia e la consolazione di fare dell'assistenza !

CUTTITTA. Ma i decorati possono anche rifiutare gli assegni loro spettanti e versare tutto, anziché soltanto il 5 per cento. Siano così generosi !

GUERRIERI FILIPPO. Io penso che il contributo dei decorati dovrebbe essere interpretato come un segno di riconoscenza di questi ultimi verso il Governo, il quale ha dimostrato loro il suo interessamenro aumentandone gli assegni nei limiti del possibile. Essi si rendono conto che in mezzo a loro c'è gente che ha maggiori necessità, maggiori esigenze, e, approfittando dell'aumento dei loro assegni, vogliono volontariamente versarne una parte a favore dei più bisognosi.

Per quanto riguarda l'entità della percentuale trattenuta, io penso che, dato il fine nobilissimo, non si possa fare questione di cinque o di tre per cento: anche il cinque per cento è un onere sopportabile.

PIETROSANTI. Penso che, di fronte ai fini altamente morali che la proposta di legge Spiazzi persegue, non sia opportuno discutere di una questione materiale. Ritengo che sarebbe opportuno ritirare l'articolo 3 della proposta stessa, perché i decorati, i quali hanno già dato, attraverso i loro sacrifici, una prova di dedizione alla patria, possono benissimo contribuire volontariamente a favore delle opere assistenziali a cui intendono far fronte, senza che noi a ciò li obblighiamo per legge.

GEUNA. Le parole dell'onorevole Pietrosanti sono molto nobili, ma è opportuno che noi ci manteniamo nel campo del concreto. Difatti c'è da considerare che questi decorati sono organizzati in un'associazione che ha il nobilissimo fine dell'assistenza. Ora, se il Governo ha pensato di portare gli assegni per i decorati ad una misura non trascurabile, non vedo perché, in armonia a quanto è stato fatto per l'Associazione dei mutilati, non si possa stabilire in una legge l'obbligatorietà di una trattenuta a favore dell'associazione che assiste i decorati stessi. Il semplice riferimento al precedente dell'Associazione dei mutilati dovrebbe far cadere ogni difficoltà di carattere giuridico. Se una cosa è giusta e legittima per cento persone, sarà altrettanto giusta e legittima per dieci persone.

A parte questa prima considerazione, e a parte altresì l'uso poco felice dell'espressione « imporre », io desidero far rilevare che dobbiamo compenetrarci della situazione di chi regge le sorti dell'Associazione, di chi ha la responsabilità dell'assistenza: è ammissibile che costui o costoro debbano fare sempre affidamento sulle contribuzioni spontanee?

Rimaniamo, perciò, su un piano di realtà concreta, e facciamo in modo che chi ha il dovere di fare dell'assistenza possa, almeno, contare su un bilancio e non debba affidarsi al buon cuore degli stessi assistiti.

VOCINO. A me sembra che siano stati alquanto spostati i termini nei quali quest'articolova inquadrato.

O noi riteniamo che l'Istituto del Nastro Azzurro debba esplicare anche funzioni di assistenza – ed allora, necessariamente, dobbiamo approvare quest'articolo, per dare all'Istituto stesso la possibilità di funzionare – oppure noi pensiamo che quest'Istituto ha soltanto carattere di unione e di solidarietà fra coloro che hanno dato il loro sangue alla patria, ed allora cade ogni cosa.

Ma io sono fermamente convinto che, se non vi è l'obbligo della trattenuta, non si potrà parlare di assistenza, non potendosi fare affidamento su un preciso bilancio.

Pertanto, se noi tale riconoscimento diamo all'Istituto del Nastro Azzurro, possiamo approvare l'articolo con tranquilla coscienza; altrimenti, non c'è nulla da fare.

MEDA. Mi rendo conto della nobiltà dell'intendimento che ha indotto l'onorevole Spiazzi a proporre quest'articolo. Però, con grande schiettezza, debbo dire che, così come è congegnato, l'articolo non può essere operante. Difatti, gli assegni non vengono pagati dall'Istituto del Nastro Azzurro, bensì dalle Tesorerie: ed io non vedo alcun nesso giuridico nella interferenza dell'Istituto il quale, secondo l'articolo 3, dovrebbe operare le trattenute.

Ed allora, richiamandoci a taluni precedenti – come, ad esempio, quello delle associazioni d'arma, – non si potrebbe fare in modo che sia il Ministero direttamente a dare come contributo all'Istituto del Nastro Azzurro una percentuale delle somme che vengono date in più ai decorati? Se non c'è obbligo di appartenenza all'Istituto del Nastro Azzurro, non v'è obbligo di appartenenza neppure alle Associazioni d'arma!

Esaminando a fondo la questione, bisogna ricordare che vi è stato un precedente anche per l'U. N. U. C. I.: in periodo fascista, il contributo all'U. N. U. C. I. era obbligatorio e veniva trattenuto sulle cartelle esattoriali.

Comunque, a parte la formulazione dell'articolo, sulla cui perfezione può pronunziarsi un giurista, io ritengo quanto mai necessario che questo tanto benemerito Istituto del Nastro Azzurro sia messo in grado di compiere la sua opera di assistenza verso i suoi associati con larghezza di mezzi, senza, però, che ciò sia disposto in un articolo di legge.

VOCINO. Penso che, stabilendo l'obbligatorietà del contributo soltanto nei riguardi degli iscritti all'Istituto, potrebbe essere superato ogni ostacolo...

ROVEDA. Premesso che trovo giusto il provvedimento, il quale da tanto tempo s'imponeva, debbo osservare, però, che la disposizione relativa al contributo obbligatorio, proposta dall'onorevole Spiazzi, ne offusca la bellezza.

Per quanto riguarda il paragone tra l'Istituto del Nastro Azzurro e l'Associazione dei mutilati, a parte il fatto che l'imposizione del contributo a favore di quest'ultima è stata stabilita nel 1929 con un provvedimento che darebbe ugualmente luogo a dei rilievi, c'è da osservare che i compiti ed i fini dell'Associazione dei mutilati sono ben diversi da quelli delle altre associazioni, ivi compresa quella del Nastro Azzurro, le quali tutte genericamente perseguono dei fini assistenziali.

Perciò, mi associo in pieno alla proposta dell'onorevole Pietrosanti, perché ne condivido le osservazioni. Bisogna tenere presente che questa legge, se comprendesse una disposizione siffatta, darebbe adito a commenti sfavorevoli che ne guasterebbero la bellezza. Mi associo, altresì, a quanto ha detto l'onorevole Meda, nel senso che l'Istituto del Nastro Azzurro dev'essere aiutato per il suo funzio-

namento; ma con altri mezzi e non mediante simili trattenute. Pertanto, sono favorevole alla soppressione dell'articolo 3.

BARONTINI. Mi sembra che qui si stia parlando della necessità di fare dell'assistenza citando l'esempio di altre istituzioni analoghe che questo fine perseguono nei confronti dei propri associati. Ma perché non si esamina, allora, come queste altre associazioni svolgono la loro opera assistenziale? Si vedrà che ogni associazione svolge l'assistenza nei limiti delle proprie possibilità, mediante attività che contribuiscono ad accrescerne i fondi, mediante versamenti effettuati direttamente e volontariamente dagli associati! L'assistenza che, come nel caso in esame, s'intende fare attraverso una disposizione di legge non può più essere chiamata assistenza! L'assistenza ha il carattere della volontarietà, mentre qui è chiaro il carattere della coercizione. Operare delle trattenute sugli assegni che vengono corrisposti ai decorati non mi sembra giusto né dal punto di vista morale né dal punto di vista giuridico.

Ora, l'onorevole Spiazzi afferma che la norma da lui proposta è stata chiesta proprio dagli associati all'Istituto del Nastro Azzurro. Ebbene, costoro si diano uno statuto con il quale, operando nell'ambito dell'associazione, si può benissimo stabilire, attraverso una decisione democratica, quali sono i compiti dell'Istituto; informino il Ministero del tesoro o quello della difesa delle loro decisioni; chiedano che dai loro assegni venga trattenuta una certa somma a favore dell'Istituto, e ciò sarà perfettamente legale e giusto, perché sarà il risultato di una discussione democratica.

Io sono convinto che imporre con questa legge una trattenuta sarebbe cosa non corrispondente nè allo spirito nè alla lettera della nostra Costituzione, la quale è veramente l'espressione democratica della volontà del popolo.

SPIAZZI. Ma la mia proposta tende in sostanza ad ottenere un contributo di venti centesimi al giorno!

BARONTINI. Non è in discussione la entità del versamento, bensì l'obbligatorietà di esso, che non è certamente il risultato di una democratica discussione.

COPPI ALESSANDRO. Ritengo, anzitutto, necessario trovare il modo di sostituire l'espressione «imporre» con altra più confacente.

Debbo, poi, far rilevare che, se anche il contenuto dell'articolo 3 può non essere sodisfacente, ci si deve rendere conto della realtà delle cose, senza arrivare a paradossi. L'assistenza, generalmente, è fatta per legge, mediante versamento di contributi o forme simili. Quindi, se esiste il precedente della Associazione mutilati, se l'Istituto del Nastro Azzurro ha la stessa struttura giuridica di quell'associazione, non vedo che cosa si possa opporre all'inserimento in questa legge di una norma già vigente per l'Associazione dei mutilati. Si dice che le due associazioni hanno compiti diversi, quasi che fosse un valido motivo di ostacolo. Ma se le due associazioni avessero compiti identici, sarebbe inutile la loro contemporanea esistenza. Hanno, sì, scopi diversi: ma se scopi assistenziali ha l'Associazione dei mutilati, non vedo per quale motivo si debbano escludere gli scopi assistenziali nella funzione dell'Istituto del Nastro Azzurro.

Per quanto riguarda la limitazione del contributo ai soli iscritti all'Istituto, debbo osservare che ciò non è possibile: perché sarebbe necessario inviare alle esattorie gli elenchi degli iscritti, ed allora veramente sorgerebbero delle complicazioni che potrebbero rendere inapplicabile la norma. E allora, considerato che l'obbligatorietà del contributo esiste anche per quei mutilati i quali non siano iscritti all'Associazione dei mutilati ed invalidi di guerra, io ritengo che, per analogia, simile norma può applicarsi anche a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro.

Per quanto riguarda la misura della ritenuta, è stato già fatto osservare da qualcuno che, trattandosi di fine assistenziale, non è il caso di stare a discutere. L'onorevole Guerrieri in particolare ha tenuto a sottolineare che, data la nobiltà del fine, certamente nessuno avrà a lamentarsi della ritenuta.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritengo opportuno fare il punto della situazione e, soprattutto, prospettare le difficoltà di carattere giuridico che sorgono dalla proposta Spiazzi. Ho avuto già occasione di esprimere il parere genericamente favorevole del Governo alla proposta di legge in discussione. Debbo, però, ora dichiarare che, con l'aggiunta dell'articolo in esame, questa proposta non può essere accolta dal Governo.

Quando si parla di imposizione, evidentemente si allude all'istituzione di un contributo a carico di una determinata categoria di cittadini: è necessario, quindi, che la proposta indichi con precisione chi sono coloro che debbono essere ritenuti obbligati a questo contributo, visto che la partecipazione è volontaria.

In secondo luogo: qual è la forma di riscossione di tale contributo? Qui si parla di trattenuta, quasi che la gestione fosse tenuta dall'Istituto del Nastro Azzurro. La trattenuta dovrebbe essere fatta dagli stessi organi governativi che operano i pagamenti, con l'istituzione di una regolare contabilità a parte. Se la riscossione dovesse essere fatta attraverso gli uffici esattoriali, allora sarebbe necessaria la creazione di appositi ruoli.

Con tutte queste premesse, eccomi alla conclusione.

Se la Commissione desidera che si proceda nella discussione di questa proposta di legge, è necessario mantenersi nei limiti della proposta originaria, la quale si riferiva soltanto ad un aumento degli assegni da corrispondere ai decorati; infatti, se si vuole introdurre una norma che con le finalità primitive del provvedimento nulla ha a che vedere, si rende necessario un rinvio della discussione.

Pertanto, lasciando all'onorevole Spiazzi la possibilità di presentare una proposta a parte sulla questione del contributo a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro, io chiedo che si proceda speditamente sulla linea della originaria proposta, affinché i decorati non attendano ancora.

PAGLIUCA. Penso che si potrebbero conciliare le due tesi contrastanti mediante l'introduzione del seguente emendamento: « Col preventivo consenso dei decorati, da manifestarsi per iscritto individualmente ogni anno, sarà trattenuto, sull'ammontare dell'assegno, il 5 per cento a favore... ».

GEUNA. Ma allora si fa per legge!

PAGLIUCA. Non è più la stessa cosa, perché s'introduce il carattere della volontarietà. L'onorevole Spiazzi ha spiegato che la sua proposta è il risultato della volontà manifestata dai decorati nel corso di un congresso, ed io non ho motivo di dubitare della veridicità dell'affermazione; ma, d'altra parte, si è rilevato che non tutti intendono osservare la volontà della maggioranza, ed ecco allora che togliamo il carattere dell'obbligatorietà.

A me pare che tutte le tesi sostenute nel corso di questa discussione siano valide: sia quella del proponente, sia quella del collega Cuttitta. Perciò io propongo un emendamento che concilierebbe le diverse tesi e, mentre lascerebbe il carattere di volontarietà alla contribuzione, assicurerebbe all'Istituto del Nastro Azzurro le possibilità di sodisfare alle esigenze materiali che i suoi fini richiedono.

Mi sembra, infine, che la soluzione da me prospettata non debba neppure trovare ostacolo nelle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario, perché l'emendamento non altera il carattere del provvedimento che stiamo esaminando.

CARIGNANI. Sono nettamente favorevole alla proposta Spiazzi, e lo sono per ragioni profondamente giuridiche, convalidate dall'esperienza che noi abbiamo già acquisita in altri settori identici a quello dell'Istituto del Nastro Azzurro.

Anzitutto desidero richiamare la vostra attenzione su una questione essenziale: come per l'Associazione dei mutilati, così per l'Istituto del Nastro Azzurro noi siamo di fronte ad una figura giuridica ben determinata e dal punto di vista istituzionale e da quello giuridico. Tant'è vero che il « Nastro Azzurro » non è « associazione », ma « istituto ». Entrambe le organizzazioni hanno il pieno riconoscimento giuridico da parte dello Stato, come enti morali, e come tali sono direttamente controllati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La qual cosa significa che, ad un certo momento, lo Stato, resosi conto dello sviluppo soggettivo avvenuto in un determinato gruppo di persone aventi determinati requisiti, ha ritenuto di dover proteggere e tutelare questa categoria di cittadini organizzandoli, dando all'organizzazione una personalità giuridica e ponendola sotto il suo diretto controllo. Questo fatto pone l'Istituto del Nastro Azzurro, come del resto l'Associazione dei mutilati, in una condizione di particolare interesse pubblico, non privatistico. Se, democraticamente, si è lasciata la facoltà di iscrizione a chi ne ha diritto, senza obbligarlo, ciò non significa che lo Stato abbia interesse o intenzione di dar vita ad altri organismi dello stesso genere per tutelare quei determinati valori morali, spirituali e nazionali che sono tutelati dall'Istituto del Nastro Azzurro.

L'Istituto del Nastro Azzurro – come d'altronde l'Associazione dei mutilati – comprende nel suo seno gran parte degli aventi diritto, non tutti. Come membro del Comitato centrale dell'Associazione dei mutilati, posso dirvi che gli iscritti all'Associazione dei mutilati sono circa la metà dei mutilati d'Italia: ebbene, ciò nonostante, il legislatore non s'è neanche sognato di negare all'Associazione dei mutilati il diritto di trattenere un *quid* sulla pensione che vien corrisposta a tutti i mutilati d'Italia: costoro, infatti, sono liberi di non iscriversi, ma poiché l'Associazione è riconosciuta utile alla categoria, poiché l'Associazione deve difendere degli interessi e dei valori morali che pesano nella vita del paese, lo Stato non vuole si dica

che i mutilati sono negletti e trascurati e vuole che ci sia qualcuno che possa assolvere a questo compito.

Posta in questi termini la questione, essa ci si presenta con una chiara fisionomia giuridica; ed allora, se noi riusciamo a mantenere attorno a questo ente più stretti che sia possibile i mutilati, noi facciamo veramente opera saggia e patriottica.

Desidero, in questa occasione, chiarire, altresì, che non è vero quanto si afferma circa il carattere esclusivamente assistenziale dell'Associazione dei mutilati, ragione per cui, e soltanto per questo, sarebbe giustificato il contributo imposto ai mutilati. L'Associazione svolge, sì, opera assistenziale, ma non soltanto quella; e il contributo dei soci è inteso come contribuzione di partecipazione a quella grande associazione, ma è da tener presente che i mutilati hanno al loro fianco l'Opera Nazionale, la quale spende 7 miliardi all'anno per assistenza. L'Associazione dei mutilati, invece, provvede alla difesa dei suoi iscritti e del loro prestigio.

Così stando le cose, onorevole sottosegretario, io credo che le difficoltà a cui ella si riferiva poc'anzi possano essere superate, adottando la stessa formula in vigore per i mutilati, trattenendo, cioè, all'atto del pagamento della pensione, l'aliquota stabilita.

MEDA. Lo Stato trattiene una quota sulle pensioni; ma qui la cosa è diversa...

GEUNA. La sostanza, però, è la stessa!

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Io non ho parlato di difficoltà di ordine pratico; una disposizione così generica lascerebbe molte lacune, onde è opportuno approvare l'aumento degli assegni ed esaminare e risolvere quest'altra questione con una proposta di legge a parte.

CUTTITTA. Sono d'accordo col rappresentante del Governo.

ROVEDA. Mi dichiaro anch'io d'accordo col rappresentante del Governo.

CARIGNANI. Io non trovo che una disposizione del genere non sia conforme allo spirito di questa legge.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Bisogna ammettere che la proposta che viene fatta questa mattina riguarda una materia completamente nuova ed affatto diversa da quella contenuta nella proposta di legge originaria: perché non si vuol consentire al Governo di esaminarla? Se non vogliamo fare ancora attendere i decorati, suggerisco di approvare questa mattina la proposta di legge, stralciando l'articolo 3, il quale può formare oggetto di un'altra proposta di legge, che sarà poi da noi esaminata con la massima attenzione.

SPIAZZI. Accetto il suggerimento e mi riservo di presentare una proposta di legge in proposito. Pertanto, ritiro l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame del successivo articolo 4 che diventa articolo 3:

« All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, per la parte a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, valutata in lire 135 milioni annui, si farà fronte mediante equivalenti riduzioni degli stanziamenti dei capitoli n. 229 (76 milioni), n. 174 (14 milioni) e n. 183 (45 milioni) dello stato di previsione medesimo per l'esercizio finanziario 1952-53.

La restante quota di onere, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sarà fronteggiata, per l'esercizio finanziario 1952-53, nell'importo di lire 322.500.000 risultante per tale esercizio, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo articolo, che diventa articolo 4:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal primo giorno del mese in cui avverrà la suddetta pubblicazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

Modifiche al regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni. (2937):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli. . . . 25
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

SPIAZZI: Aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia. (2567):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli. . . .	26
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Barontini, Bazoli, Borellini Gina, Bosco Lucarelli, Carignani, Carron, Cavalli, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Dal Pozzo, Floreanini Della Porta Gisella, Geuna, Greco Giovanni, Guerrieri Filippo, Marzarotto, Meda, Melis, Pagliuca, Pietrosanti, Reali, Roveda, Spiazzi, Valandro Gigliola, Vocino.

È in congedo:

De Caro Raffaele.

La seduta termina alle 12,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI